

|                                    |                |          |
|------------------------------------|----------------|----------|
| Ministero della Giustizia m.dg     |                |          |
| Tribunale per Minorenni di Brescia |                |          |
| 01702901102                        |                |          |
| Ufficio di Registrazione           |                |          |
| N°                                 | 458            |          |
|                                    | 15-5-2016      |          |
| UOR                                | CC             | RUO      |
| Funzione                           | Macroattività  | Attività |
| Fascicolo                          | Sottofascicolo |          |



TRIBUNALE PER I MINORENNI



COMUNE DI BRESCIA



COMUNE DI COLLEBEATO

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA E IL SERVIZIO SOCIALE DEI  
COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N.1 DI BRESCIA**

TRA

**Il Tribunale per i Minorenni di Brescia** (di seguito denominato "Tribunale per i Minorenni") codice fiscale e partita IVA 80054330172, nella persona della Presidente pro tempore dott.ssa Maria Carla Gatto, domiciliata per la carica in Brescia via Vittorio Emanuele II^ n. 96, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

E

**L'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Comune di Brescia** (di seguito denominato "Ente capofila") codice fiscale e partita IVA 00761890177 nella persona dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona, la Sanità e alle Politiche Giovanili avv. Felice Scalvini domiciliato per la carica in Brescia P.le della Repubblica n.1, autorizzato con provvedimento del sindaco in data 07/08/2013 prot.n.0083848 del 08/08/2013

**Premesso che:**

- " Il Tribunale per i Minorenni" opera ed interviene per assicurare e tutelare il rispetto dei diritti riconosciuti alle persone minori di età, in condizioni di rischio sociale giuridicamente rilevante, a favore delle quali emette provvedimenti, cui i Servizi Sociali dei Comuni ottemperano sulla base della residenza dei minori medesimi e/o degli esercitanti la responsabilità genitoriale e delle rispettive competenze civili, amministrative e penali;
- i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni riguardano, per la maggior parte, situazioni pregiudizievoli per le persone di minore età, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, oppure portate a conoscenza del Tribunale direttamente dai familiari delle persone di minore età;
- il Servizio Tutela dei Minori dell' Ente capofila opera nell'ambito della protezione dei minorenni destinatari di provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria attraverso

una presa in carico integrata con i Servizi Sanitari, Socio Sanitari e con l'USSM le cui modalità sono definite da specifici accordi operativi;

- l'Ente capofila persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento attivo di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario così come descritto dalla L. 328/2000.

#### **Dato atto che:**

- l'attuale complessità sociale, il crescente disagio delle famiglie e il conseguente incremento delle difficoltà di bambini ed adolescenti, provoca un costante aumento delle situazioni segnalate al Tribunale per i Minorenni, con maggiore coinvolgimento dei Servizi;
- la risposta giudiziaria, pertanto, deve essere data alle persone interessate nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre drasticamente la situazione di pregiudizio in cui versano persone di minore età, assicurando loro il riferimento familiare o etero familiare più appropriato ed adeguato;
- i tempi ed i modi di esecuzione dei provvedimenti non sempre sono comunicati tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, che è tenuta a vigilare sulla celere e proporzionata attuazione di quanto ordinato;
- il disposto di cui all'art. 79 bis della legge 184/1983, come introdotto dall'art. 100 del D. Lgs. 28.12.2013; n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219", rende ancora più necessario ed urgente un miglior coordinamento tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali Comunali;
- il raggiungimento delle finalità sopra indicate presuppone ed impone una collaborazione più stretta, efficiente ed efficace tra Autorità Giudiziaria minorile ed i Comuni, tramite le rispettive Aziende o Consorzi, con la facilitazione dell'interscambio di informazioni sulle situazioni in carico.

**Ritenuto**, quale forma più idonea alle finalità sopra indicate, la costituzione sperimentale di un "Presidio di Servizio Tutela " presso il Tribunale per i Minorenni, con l'obiettivo principale di facilitare le relazioni tra Magistratura minorile e Servizi Sociali, nel prioritario interesse delle persone di minore età interessate ai procedimenti di protezione giuridica.

#### **Richiamati:**

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ";
- gli artt. 6 e 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 " Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ";
- l'art.27 del D.lgs 28 luglio 1989, n.272 " Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ";
- le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato - Anno 2008;
- la legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 " Politiche regionali per la famiglia ";
- la legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 " Politiche regionali per i minori ";

- la legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 5 " Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità ";
- la legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario ";
- la Circolare Regionale 22 novembre 2007, n.37 " Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali ";
- il Piano Sociale di Zona dell'Ambito n.1 di Brescia 2015-2017.

**Considerato che:**

- la Riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini;
- la Riforma dell'Amministrazione Pubblica impone la costruzione di reti tecno-operative per progettualità integrate, per obiettivi comuni e condivisi realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una qualità dell'intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità.

**Preso atto che:**

- l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona, Comune di Brescia, sottoscrive il presente Protocollo d'Intesa per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale N.1 (Comune di Brescia e Comune di Collebeato).

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 2 – Oggetto del Protocollo d'Intesa**

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina le modalità collaborative tra il "Tribunale per i Minorenni di Brescia" e l'Ambito distrettuale 1 di Brescia, per l'istituzione sperimentale di un "Presidio del Servizio Tutela" presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di facilitare l'interscambio di informazioni sulle situazioni in carico, assicurare risposte in tempi brevi nelle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età e monitorare l'esecuzione degli interventi disposti.

**Articolo 3 – "Presidio del Servizio Tutela "**

Le attività proprie del "Presidio" sono relative agli incarichi riguardanti i casi di competenza dei Comuni afferenti al Servizio Tutela dell'Ambito distrettuale n.1 e si esplicano secondo le seguenti modalità:

- facilitare la presa in carico dei singoli casi con la maggior disponibilità alle informazioni ad essi relative;
- verificare i termini per l'invio delle relazioni, per le convocazioni e quant'altro; eventualmente, provvedere a una prima informale verifica presso i Servizi sociali della situazione familiare in questione;
- facilitare, in caso di massima urgenza, il rapporto tra Giudice relatore ed il Servizio Tutela referente.

#### **Articolo 4 – Impegno delle Parti**

Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano a:

##### **il Tribunale per i Minorenni di Brescia:**

- individuare un delegato quale referente del Servizio;
- individuare un locale da adibire ad ufficio del "Presidio" per le attività, opportunamente attrezzato, con i necessari dispositivi di office automation;
- favorire le relazioni tra l'Ufficio e gli operatori del "presidio" attraverso la collaborazione attiva dell'URP;
- partecipare con proprio Giudice relatore a momenti di confronto con i Servizi presenti nel territorio, al fine di migliorare prassi e procedure di comunicazione da rispettare tra le parti coinvolte e di approfondire alcune tematiche emergenziali;

##### **l'Ente capofila – Settore Servizi Sociali per la Persona, la Famiglia e la Comunità:**

- mettere a disposizione del "Presidio" un operatore in rappresentanza dell'Ente, il primo e il terzo lunedì del mese dalle ore 8.30 alle ore 10.30, garantendone la presenza continua;
- fornire indirizzi relativi ai Servizi interessati alle attività;
- operare affinché siano assicurate al Giudice relatore, in tempi congrui, le informazioni richieste, le relazioni attese o gli eventuali monitoraggi;
- assicurare il coordinamento delle attività tramite un apposito Referente.

#### **Articolo 5 – Coordinamento Monitoraggio e verifica**

Le Parti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, concordano sulla necessità di un costante raccordo tecnico ed organizzativo, secondo le esigenze evidenziate nel presente protocollo. A tale fine saranno effettuate valutazioni periodiche congiunte con lo scopo di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni.

#### **Articolo 6 – Mezzi finanziari**

Le parti si impegnano a perseguire le finalità oggetto del presente protocollo, prendendo atto che lo stesso non comporta alcun impegno od onere di tipo economico.

**Articolo 7 - Durata del Protocollo**

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e la sua durata coincide con il periodo di vigenza del Piano di Zona 2015-2017;

Il presente protocollo si rinnova automaticamente, a meno che i sottoscrittori comunichino formalmente entro sei mesi dalla scadenza necessità di revisione.

**Articolo 8 - Risoluzione dell'Accordo**

Il presente accordo può essere risolto in qualsiasi momento con scioglimento consensuale mediante atti adottati dalle parti.

Brescia, li 12.05.2016

Per il Tribunale per i Minorenni  
dott.ssa Maria Carla Gatto

Maria Carla Gatto

Per l'Ente capofila  
avv. Felice Scalyini

Felice Scalyini